

MODELLO REDDITI 2017: LE SANZIONI PER GLI INTERMEDIARI FISCALI

La scadenza ordinaria per l'invio del modello redditi 2017 è terminata in data 31 ottobre 2017 e risulta pertanto importante esaminare la normativa sanzionatoria prevista per l'intermediario fiscale. Come noto la trasmissione telematica del modello redditi può essere effettuata direttamente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero tramite "intermediari abilitati" (iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro e dei commercialisti ed esperti contabili, iscritti al 30/9/93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la categoria tributi, CAF, iscritti negli Albi degli avvocati, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, iscritti nel Registro dei revisori contabili, coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale ecc.). Occorre ribadire che la sanzione a carico dell'intermediario non è applicabile se le dichiarazioni (C.M.n.195/99) tempestivamente trasmesse ma scartate dall'Amministrazione finanziaria vengono ritrasmesse entro 5 giorni dalla data di ricezione del motivo dello scarto; inoltre le sanzioni non sono applicabili anche nel caso in cui il ritardo sia determinato da difficoltà di connessione al "servizio telematico" ovvero di messa a punto delle procedure informatiche (quindi non sussiste "colpa" se il ritardo è imputabile all'Agenzia delle Entrate). Per meglio comprendere la problematica, anche dal punto di vista pratico, risulta utile rammentare i principali obblighi che l'Intermediario fiscale deve osservare:

- a) rilasciare al contribuente l'impegno alla trasmissione, datato e firmato, all'atto in cui riceve la dichiarazione compilata dallo stesso contribuente o al momento in cui si assume l'obbligo di inviare la dichiarazione da lui predisposta;
- b) consegnare al contribuente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine dell'invio telematico, l'originale della denuncia (sottoscritta sia dall'intermediario che dal contribuente) unitamente alla ricevuta di trasmissione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- c) l'intermediario deve conservare una copia della dichiarazione (in copia cartacea o su supporto digitale) sottoscritta dal Cliente per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 in materia di prescrizione dei termini per l'accertamento;
- d) in caso di incarico alla trasmissione conferito dopo il termine di scadenza, l'intermediario deve provvedere all'invio della dichiarazione entro un mese dalla "data indicata nell'impegno di trasmissione" (nel caso di specie non vi sono sanzioni in quanto le dichiarazioni consegnate all'intermediario oltre il termine di scadenza ordinario vanno trasmesse entro 1 mese dalla data indicata nell'impegno di trasmissione).

Per l'omesso/tardivo invio telematico delle dichiarazioni IRES, IRPEF, IRAP, IVA e 770 l'intermediario abilitato incorre in una sanzione da euro 516 ad euro 5.164 che si aggiunge a quella che può essere irrogata al contribuente per "dichiarazione tardiva/omessa". L'intermediario può ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso entro i 90 giorni dal termine della scadenza naturale (ovvero entro il 29.01.2018) versando una specifica sanzione pari ad 1/10 di 516 euro a mezzo F24 con il codice tributo 8924 (compilazione della sezione Erario importo 51 euro con l'indicazione dell'anno in cui si realizza il ritardo). Come disposto dal Decreto legislativo n.158-2015, che ha modificato l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 472/97, è applicabile una riduzione della "sanzione al 50%" in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza e pertanto, nel caso di specie, trova applicazione per l'intermediario fiscale la possibilità di usufruire della sanzione nella misura ridotta che va da euro 258 ad euro 2.582 (con il conseguente ravvedimento pari a 25 euro se l'invio avviene entro i 30 giorni dalla data del 31 ottobre 2017). In pratica la procedura del ravvedimento operoso è caratterizzata dalle seguenti fasi pratiche:

- a) provvedere all'invio della dichiarazione entro il termine massimo del 29 gennaio 2018;
- b) versare la sanzione di 25 euro con codice tributo 8911 per sanare la posizione del contribuente;
- c) versare la sanzione di euro 51 codice tributo 8924 per sanare la posizione dell'intermediario (se l'invio avviene entro i 30 giorni dalla scadenza originaria è dovuto l'importo di euro 25).

L'Agenzia delle Entrate può infine effettuare controlli a mezzo delle Direzioni Regionali, nei confronti degli Intermediari fiscali a seguito di segnalazioni di anomalie o di irregolarità negli invii

e la verifica , oltre a riguardare la procedura di invio delle dichiarazioni fiscali (impegno, ricevuta e consegna delle dichiarazioni al contribuente), può coinvolgere la normativa in materia di privacy (stesura eventuale D.P.S., backup dati, password, nomina incaricati al trattamento dei dati, nomina responsabile della sicurezza, documentazione relativa all'abilitazione alla trasmissione telematica , modalità di tenuta e conservazione delle chiavi, verifica dei locali /strumenti informatici). Si ricorda che, in presenza di violazioni gravi, la Direzione Regionale può revocare l'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni e segnalare tale comportamento all'Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti disciplinari.

CELESTE VIVENZI